

Avv. Carlo Poli
Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze
Tel. 0552469122
info@poliavvocati.it

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
del LAZIO**

Ricorso

VAGAGGINI Sofia, (c.f. VGG SFO 99A63 G713V), residente in 51100 - Pistoia, Via Bengasi n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo POLI (c.f. PLO CRL 61E31 G713B) – PEC: carlo.poli@firenze.pecavvocati.it) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 50132 - Firenze, Viale Matteotti n. 60, giusta procura alle liti redatta su foglio separato sottoscritto e autenticato dal legale, depositata in giudizio unitamente al presente atto (recapiti ai fini delle comunicazioni di cancelleria: email: info@poliavvocati.it - PEC: carlo.poli@firenze.pecavvocati.it)

RICORRENTE

contro

- 1) **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E RICERCA** (C.F. **96446770586**), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in 00153 - Roma, Largo Antonio Ruberti, 1, domiciliato per la carica ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (80224030587) con sede in 00186 - Roma, Via Dei Portoghesi, 12 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; roma@mailcert.avvocaturastato.it; e
- 2) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE** (C.F. **01279680480**), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in P.zza S. Marco, 4 - 50121 Firenze (pec: ateneo@pec.unifi.it) domiciliato per la carica ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze (C.F. 80039250487), con sede in Via degli Arazzieri, 4 - cap 50100 pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it; firenze@mailcert.avvocaturastato.it;
- 3) **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI ACCESSO (CISIA)** (C.F. **01951400504**) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in 56124 – Pisa, Via Giuseppe Malagoli n. 12, pec: cisiaonline@pec.it; domiciliato per la carica ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze (C.F. 80039250487), con sede in Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it; firenze@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTI

e nei confronti

di **CAMBI ALICE**, (c.f. CMB LCA 03S52 D612F), residente in 50142 - Firenze, Via

Giuseppe Abbati n. 9

CONTROINTERESSATA

per l'annullamento, previa sospensione di efficacia degli atti di seguito indicati

- 1. Bando di ammissione A.A. 2023-24 – test TOLC-MED CISIA**, Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, di cui al Decreto del Rettore Università di Firenze DR 111/2023 prot. 0027189 del 07.02.2023, pubblicato sul sito dell'Università di Firenze (doc. 1);
- 2. prove selettive / relativi esiti del TOLC-MED per l'accesso alle facoltà universitarie di Medicina per l'A.A. 2023-2024** organizzate nei periodi dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio 2023 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore tramite il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'Accesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Università di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, e segnatamente di quelli del 18.07.2023 cui ha partecipato la ricorrente come da relativo attestato di presenza (doc. 2), con le quali sono stati selezionati i candidati ammessi in numero chiuso all'iscrizione alle facoltà universitarie di Medicina per l'A.A. 2023-24;
- 3. graduatoria unica nazionale dei test TOLC-MED** (doc. 3) predisposta dal Ministero Università e ricerca, CISIA e Università di Firenze e pubblicata ai sensi del citato Bando (punto 6.1.2., doc. 1) in data 05.09.2023;
- 4.** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito.

FATTO

La ricorrente, Sofia Vagaggini, ha partecipato alle prove selettive dei candidati per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato in Medicina e chirurgia, abilitante alla professione, per l'Anno Accademico 2023-24.

Come è noto, tali prove selettive avvengono secondo quanto disposto dal **DM n. 1107 del 24 settembre 2022** recante *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/24”* e dal **DD n. 1925 del 30.11.2022** recante *“Modalità di svolgimento del test ‘TOLC’ e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria”*.

Le prove selettive, erogate mediante test ai candidati iscritti in due periodi (dal 13 al 22 aprile 2023; dal 15 al 25 luglio 2023), sono state svolte presso i vari Atenei, incluso quello di Firenze cui ha partecipato la ricorrente (doc. 2), ed erano finalizzate alla formazione di una “graduatoria unica nazionale” (doc. 3) in base alla quale sono stati individuati i candidati ammessi ad accedere ai singoli Atenei.

La ricorrente, Sofia Vagaggini, ha regolarmente partecipato al TOLC-MED del 18.07.2023 presso la Università degli studi di Firenze (v. doc. 2).

In data 05.09.2023, come previsto da Bando (doc. 1 p. 19, punto 6.1.2.) è stata pubblicata la graduatoria di merito e il numero dei posti disponibili presso le università, con i nominativi di coloro che risultavano “assegnati” o “prenotati” al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile ed è stato fornito a ciascun ateneo l’elenco di tali candidati con l’indicazione del punteggio equalizzato ottenuto.

La ricorrente ha ottenuto un punteggio equalizzato della prova di 44,93, come risulta dal Riepilogo analitico risultato TOLC-MED e punteggio equalizzato (che si allega, doc. 4). In conseguenza di tale risultato la ricorrente è risultata esclusa dall’ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina per l’a.a. 2023/24.

È ormai fatto notorio che i test TOLC-MED per l’a.a. 2023/24, segnatamente quelli del secondo periodo nel mese di luglio 2023, sono stati oggetto di divulgazione anticipata e mercimonio dei quesiti che sono state “venduti” tramite taluni social media, segnatamente offerti su siti internet e trasferite a pagamento tramite Instagram, a quanto è dato apprendere da notizie di stampa (v. doc. 6). Su tale vicenda indaga notoriamente la Procura della Repubblica competente.

Pare evidente che le modalità con cui è stato organizzato ed erogato il test in questione hanno, di fatto, occasionato una disparità di trattamento tra i candidati, rendendo possibile a taluni soggetti non ancora identificati di acquisire preventivamente i quesiti (o almeno una parte di quesiti) in seguito somministrati ai candidati nelle diverse sedi e dunque conferendo a tali soggetti anche l’ingiusto vantaggio di poter acquisire preventivamente le relative risposte.

Tale circostanza inficia la validità dell’intera prova selettiva, che è stata con certezza inquinata nel suo svolgimento, in una misura che potrà essere determinata soltanto all’esito delle indagini penali ma che impone una considerazione attuale in termini di legittimità, dal momento che l’interesse soggettivo dei candidati che come la ricorrente hanno correttamente partecipato alle prove selettive verrebbe irrimediabilmente leso ove non fosse disposto

l'annullamento della prova stessa e la conseguente ammissione d'ufficio dei candidati istanti al corso di laurea magistrale de quo, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione competente.

Si aggiunga che sulla determinazione di effetti distorti della procedura selettiva in esame ha inciso in maniera presumibilmente rilevante anche l'applicazione, per la prima volta, di un metodo di "equalizzazione" dei risultati basato su algoritmi matematici e sull'attribuzione di coefficienti perequativi ai singoli set di quesiti somministrati in composizioni diverse ai vari candidati, ai sensi dell'art. 6, c. 4 DM 1107/2022 del Ministero Università e Ricerca (doc. 5).

Il punto richiede una sintetica ricostruzione. In passato, i test selettivi si svolgevano con le seguenti identiche caratteristiche per tutti i candidati:

1. il test era composto da 60 quesiti (di cui 4 quesiti di comprensione, 5 di logica, 23 di biologia, 15 di chimica, 13 di matematica e fisica);
2. il tempo complessivo a disposizione per le cinque sezioni di quesiti era di 100 minuti;
3. il punteggio era così assegnato: 1,5 punti per risposta corretta; -0,4 punti per risposta errata; 0 punti per risposta non data;
4. il set di quesiti per sezione era uguale per tutti i candidati, cambiando solo la disposizione delle domande stesse e delle risposte "multiple-choise" all'interno del singolo test;
5. non veniva dunque applicato nessun punteggio "equalizzato" (vale a dire ponderato in base alla presunta difficoltà di quesiti-set di quesiti);
6. il giorno successivo al test il Ministero era in grado di pubblicare l'esame con la lista delle risposte corrette e le relative spiegazioni.

Il test selettivo TOLC-MED erogato per la prima volta nel 2023 con il sistema della "equalizzazione" si è svolto con la somministrazione di set diversi di quesiti per ciascun candidato, valutati poi in maniera ponderata secondo i coefficienti di difficoltà assegnati dal Ministero a singoli quesiti/set di quesiti, con le seguenti caratteristiche:

1. il testo era composto da 50 quesiti (di cui 7 quesiti di comprensione testo da svolgere in 15 minuti, 15 quesiti di biologia da svolgere in 25 minuti, 15 quesiti di chimica e/o fisica da svolgere in 25 minuti, 13 quesiti di matematica e/o ragionamento logico da svolgere in 13 minuti);
2. il tempo assegnato era di 90 minuti complessivi a disposizione, ma suddivisi per

- le varie sezioni come sopra indicato; pertanto, in caso di completamento della sezione, l'eventuale tempo residuo era inutilizzabile dal candidato;
3. il punteggio era così assegnato: 1 punto per risposta corretta; -0,25 punti per risposta errata; 0 punti per risposta non data;
 4. i quesiti erano composti in set diversi per ciascun candidato, con una composizione differenziata anche delle singole sezioni (ad esempio, un test con 10 quesiti di fisica e 5 di chimica; un altro test con 2 quesiti di fisica e 13 di chimica, ecc.);
 5. era previsto un punteggio "equalizzato", vale a dire ponderato in base al coefficiente di difficoltà per singolo quesito attribuito dal Ministero in modo incognito;
 6. il Ministero non ha pubblicato alcuna correzione, ma soltanto la graduatoria unica nazionale.

Appare evidente che le modalità con cui è stato strutturato il test TOLC-MED 2023-24, di cui al citato Bando (doc. 1) sono tali da produrre ex se delle discriminazioni tra singoli candidati per effetto della diversa composizione dei set di domande da svolgere nel medesimo tempo (ma senza possibilità di recupero dei minuti di altre sezioni), manifestandosi già in questo un vizio di legittimità quanto meno del bando e delle conseguenti procedure selettive con i relativi esiti in graduatoria unica nazionale.

Tale circostanza, poi, ha amplificato ulteriormente la discriminazione prodotta in favore dei candidati che sono venuti illecitamente in possesso anche solo di alcuni dei quesiti somministrati, con effetti distorsivi nell'attribuzione del punteggio "equalizzato" e della conseguente graduatoria unica nazionale dei candidati.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, Dott.ssa Sofia Vagaggini, ricorre a questo Ecc.mo TAR Lazio per l'impugnazione degli atti sopra indicati, in quanto illegittimi e gravemente lesivi per dei propri interessi legittimi, chiedendone sin d'ora dichiarazione di nullità / inefficacia / annullamento previa sospensione in via cautelare, per i seguenti

MOTIVI

1. **[IN RELAZIONE A BANDO DI AMMISSIONE A.A. 2023-24 – TEST TOLC-MED CISIA, PROVE SELETTIVE ED ESITI DELLE STESSE]: VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 4 L. 264/1999) – ECCESSO DI POTERE (PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DI REGOLE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO);**

TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ)

Dalla ricostruzione dei fatti di cui sopra emerge che la selezione TOLC-MED per l'accesso ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2023-24 risulta, con evidenza, inficiata dalla illecita divulgazione – in occasione dei test del luglio 2023 – di set di quesiti che hanno formato notoriamente oggetto di mercimonio di taluni partecipanti tramite social media, dando luogo ad una situazione di materiale discriminazione tra i candidati.

La circostanza è ormai acquisita e da considerarsi notoria.

Tale circostanza integra, pertanto, una violazione di quanto previsto dagli artt. 1 e 4 della legge 264/1999 sulla istituzione e organizzazione di idonee e legittime prove selettive per l'accesso a numero chiuso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Inoltre, le circostanze sopra richiamate configurano fattispecie di eccesso di potere imputabile a vario titolo alle Amministrazioni precedenti. Ciò in quanto, essendo ancora ignoto come sia stato possibile che fossero sottratti al Ministero e divulgati addirittura a pagamento set di quesiti ancora da somministrare ai candidati delle sessioni di luglio 2023, appare evidente la colpevole condotta del Ministero e delle altre Amministrazioni coinvolte che non hanno prevenuto tale circostanza garantendo la segretezza dei quesiti prima della loro somministrazione. Di qui il difetto di istruttoria e la violazione delle regole del giusto procedimento, che inficiano l'intera prova selettiva TOLC-MED 2023/24.

Si aggiunga il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti da parte delle richiamate Amministrazioni, che non hanno in alcun modo tenuto conto – ex ante e nemmeno ex post – delle contestate circostanze (divulgazione illecita di quesiti prima del test), omettendo di adottare idonei provvedimenti che tutelassero l'interesse legittimo di ciascun candidato – inclusa l'attuale ricorrente – ad essere sottoposto ad un test selettivo in condizioni di oggettiva *par condicio* con gli altri candidati e con certezza di adeguata valutazione, che de facto è risultata discriminatoria (per l'ingiusto vantaggio conseguito da chi ha “acquistato” prima del test i set di quesiti sui social media).

Di qui anche la disparità *de facto* di trattamento tra i candidati e l'ingiustizia manifesta del procedimento seguito, nonché degli esiti finali che hanno visto esclusa la ricorrente. Tutte circostanze che integrano gli estremi di fattispecie di eccesso di potere delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Si aggiunga, da ultimo, anche la violazione del principio di proporzionalità, dal momento che gli atti e le procedure adottati dalle Amministrazioni coinvolte non sono risultati idonei a conseguire il fine pubblico presupposto, vale a dire lo svolgimento di una corretta e trasparente prova selettiva tra candidati ed una equa valutazione degli stessi in base a risultati dei test non falsati da condotte illecite e illegittime di taluni.

Si evidenzia che le modalità con cui si sono svolti i test selettivi e le circostanze contestate - oggetto di accertamento in corso in sede penale - non consentono una esatta individuazione dei soggetti coinvolti, ma sono comunque atte ad integrare ingiuste e illegittime conseguenze in danno di candidati – e segnatamente della ricorrente – che si sono visti esclusi dall’accesso ai corsi di laurea magistrale non potendo conoscere in modo certo e riscontrabile la loro giusta collocazione nella graduatoria unica nazionale, quale sarebbe derivata in caso di NON divulgazione illecita e illegittima dei set di quesiti prima del test selettivo.

Per tutti questi motivi si chiede, pertanto, che gli atti impugnati siano dichiarati nulli/inefficaci/ annullati con ogni relativa conseguenza.

2. [IN RELAZIONE AL DM 1107 DEL 24.09.2022 DEL MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA E BANDO DI AMMISSIONE A.A. 2023-24 – TEST TOLC-MED CISIA]: VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 4 L. 264/1999) – ECCESSO DI POTERE (PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ)

Fermo quanto sopra, si evidenzia altresì che taluni dei contestati vizi possono essere rilevati anche in relazione alla stessa procedura selettiva seguita con il metodo di set di quesiti diversi tra i candidati e connessa “equalizzazione”, come disposto dal DM 1107 del 24.09.2022 del Ministero Università e Ricerca.

Tale metodologia ha comportata una ingiusta e illegittima disparità di trattamento tra candidati, che si sono visti somministrare set di quesiti di diversa composizione e difficoltà, salvo poi rimettere ad una “equalizzazione” (vale a dire una perequazione di peso della domanda, in base al grado di difficoltà della stessa deciso dal Ministero in modo non conoscibile) la ponderazione delle differenti domande.

Si è realizzata in tal modo una sperequazione tra candidati, con relativa disparità di trattamento tra gli stessi, integrandosi manifesta ingiustizia del procedimento e ancora una volta violazione del principio di proporzionalità (stante la inidoneità *de facto* della procedura

seguita al raggiungimento dei fini pubblici preposti), oltre che violazione degli artt. 1 e 4 della Legge 264/1999, norme primarie che prevedono invece un sistema di prove adeguato e idoneo ad una equa selezione meritocratica dei candidati.

Ne consegue, pertanto, la illegittimità anche del Bando in questa sede impugnato e, ancor prima, del DM n. 1107 del 24.09.2022 del Ministero Università e Ricerca in relazione a quanto disposto nell'art. 6 in punto di «*Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove*» e segnatamente al comma 4 di detto art. 6 in tema di “punteggio equalizzato”, per violazione degli artt. 1 e 4 della legge 264/1999 e del principio di proporzionalità, stante l'inidoneità del metodo prescelto nell'atto normativo ministeriale al raggiungimento del fine pubblico perseguito (selezione equa e trasparente dei candidati in base ai quesiti somministrati).

Si aggiunga che le richiamate norme del decreto ministeriale manifestano anche eccesso di potere per i richiamati motivi, dando luogo ad una disparità di trattamento tra i candidati (per la diversa composizione dei set di quesiti somministrati, nonché per l'indisponibilità dei tempi non utilizzati per singole sezioni di quesiti; ancora, per l'indeterminatezza e non valutabilità dei criteri perequativi prescelti dal Ministero ai fini del “punteggio equalizzato”).

Per tutti questi motivi si chiede, pertanto, che gli atti impugnati siano dichiarati nulli/inefficaci/ annullati.

Istanza cautelare

I motivi di cui sopra, cui si rimanda, paiono palesare il “*fumus*” delle domande della ricorrente. Le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto annullare *ex se* in autotutela il test TOLC-MED per CLD Magistrale in Medicina a.a. 2023-24 e disporre conseguentemente. In difetto, ci si vede costretti a promuovere il presente ricorso, a tutela della ricorrente.

In relazione al “*periculum*”, pare evidente che la ricorrente – in difetto di tutela cautelare – si troverebbe esposta a conseguenze gravi e irreparabili in termini di illegittima e ingiusta esclusione dal Corso di laurea Magistrale in Medicina e chirurgia per l'.a.a. 2023-24, mentre la sospensione degli atti consentirebbe l'ammissione (ancorché provvisoria) ai corsi in svolgimento e la possibilità di evitare un pregiudizio altrimenti irreparabile e permanente. Di qui l'istanza cautelare di cui sopra, di cui si chiede accoglimento.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio adito, *contrariis reiectis*:

- in via incidentale, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e adottare ogni misura cautelare ritenuta più opportuna;
- nel merito, dichiarare nulli / privi di efficacia / annullare i provvedimenti e gli altri atti impugnati con il presente ricorso.

Con vittoria di compensi e spese di causa.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Bando di ammissione A.A. 2023-24 – test TOLC-MED CISIA;
- 2) Attestato presenza TOLC-MED del 18.07.2023;
- 3) graduatoria unica nazionale dei test TOLC-MED a.a. 2023/24;
- 4) Riepilogo analitico risultato TOLC-MED e punteggio equalizzato;
- 5) DM 1107/2022 del Ministero Università e Ricerca;
- 6) Articoli stampa.

Ai fini delle disposizioni di legge, si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta quindi ad € 650,00.

Si attesta infine che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 03 novembre 2023

AVV. CARLO POLI

(F.TO DIGITALMENTE)